



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

*** * ***

Parere n. 159 del 29 gennaio 2021 _____

Progetto:	<p><i>Verifica di assoggettabilità a VIA</i></p> <p>Revisione del progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel" presso lo stabilimento di Livorno - Riorganizzazione parco serbatoi metilestere</p> <p>ID_VIP: 4863</p>
Proponente:	<p>Masol Continental Biofuel S.r.l.</p>

Il Referente del GI

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

VISTA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D.lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

VISTA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VIA* (c.d. “*screening*”):

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” come novellato dal d.lgs 16.06.2017, n. 104, recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, e in particolare:
 - o l’ art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “*si intende per*” m) *Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto*”: “*La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto*” ;
 - o l’art. 19, recante ‘*Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*’, e in particolare il comma 5, secondo cui “*L’ autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi*” (comma 5);
- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19*” e V, recante “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19*”;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- le Linee guida "Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening" (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);

VISTI

- il D.M. 69 del 18/03/2016 con il quale è stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché l'autorizzazione integrata ambientale, relativamente al progetto "Stabilimento Masol Continental Biofuel di Livorno - Realizzazione terza linea di produzione biodiesel", (IDVIP2906);
- l'istanza presentata dalla società Masol Continental Biofuel S.r.l. in data 15/02/2019, acquisita al prot. 3835/DVA del 18/02/2019, con la quale si richiede l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per la *revisione del progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel"* presso lo stabilimento di Livorno, comunicando di voler effettuare una riorganizzazione del parco serbatoi sopra descritto, avendo rivisto la propria programmazione commerciale a seguito delle mutate condizioni di mercato;
- la comunicazione della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. n. DVA /9405 in uscita del 11/04/2019, indirizzata alla società Masol Continental Biofuel S.r.l., con la quale si ritiene che il progetto presentato, in considerazione della tipologia di interventi proposta, debba essere più opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in esito alla quale potranno essere stabilite eventuali specifiche condizioni ambientali atte ad evitare o prevenire quelli che altrimenti potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO E CONSIDERATO

- che con nota del 03/09/2019, acquisita al prot. 22403/DVA del 05/09/2019, la società Masol Continental Biofuel S.r.l. (Proponente) ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di avvio del procedimento di *verifica di assoggettabilità a VIA* per il progetto "Revisione del progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel" presso lo stabilimento di Livorno - Riorganizzazione parco serbatoi metilestere".
- che la domanda è stata acquisita dalla Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (d'ora innanzi Divisione);
- che la Divisione con prot. n. MATTM/23546 in uscita in data 18/09/2019 acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/3518 in entrata del 18/09/2019 ha inviato comunicazione relativa a procedibilità dell'istanza, pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento
- che ai sensi dell'art.19, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, come comunicato alle Amministrazioni interessate con la nota di cui al punto precedente (riferimenti: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7200/10374>);

- che la Divisione con nota prot. n. DVA/28990 in uscita in data 05/11/2019 acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/4245 in entrata in data 05/11/2020, ha inoltrato la nota prot. AOOGRT_0406465 del 31/10/2019, acquisita al prot. 28713/DVA del 31/10/2019, con la quale la Regione Toscana ha trasmesso la propria proposta di richiesta integrazioni alla documentazione fornita dalla Società proponente. Detta nota è stata trasmessa per conoscenza alla Regione Toscana e al proponente;
- che la Divisione con nota prot. n. MATTM/38003 in uscita in data 25/05/2020 acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/1745 in entrata in data 28/05/2020 ha inoltrato la nota del 10/02/2020, acquisita al prot. 15966 del 04/03/2020, con cui il Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Regione Toscana;
- che la Divisione con nota prot. n. MATTM/55215 in uscita in data 16/07/2020 acquisita dalla Commissione con prot. CTVA/2241 in entrata in data 17/07/2020 ha trasmesso le osservazioni della Regione Toscana acquisite con prot. MATTM/53716 del 10/07/2020, a riscontro delle integrazioni inviate da proponente. Tali osservazioni sono state anche pubblicate sul sito web.
- che la stessa comunicazione di inoltro delle osservazioni da parte della Regione Toscana, citata al punto precedente, riportando in sintesi i contenuti dei contributi dei soggetti interpellati competenti in materia ambientale, fa particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - 1. pericolosità geologica ed idraulica segnalate dal Comune di Livorno;
 - 2. rischio di incidenti, segnalato da ARPAT;
 - 3. necessarie procedure di bonifica / messa in sicurezza, di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, relative al Sito di bonifica di interesse regionale "Livorno", segnalate dal competente settore regionale.
- Con nota acquisita al prot. n. MATTM/81713 del 14/10/2020 la Masol Continental Biofuel srl ha trasmesso **integrazioni volontarie in risposta alle osservazioni** ex art.19 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. della Regione Toscana trasmesse con nota prot. AOOGRT/PD prot. 0150594 del 24/04/2020. Le osservazioni fanno riferimento a:
 - o la pericolosità geologica ed idraulica segnalate dal comune di Livorno
 - o il rischio di incidenti segnalato da ARPAT
 - o le necessarie procedure di bonifica/messa in sicurezza, di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. relative al sito di bonifica di interesse regionale "Livorno", segnalate dal competente settore regionale.

CONSIDERATO inoltre che:

- la documentazione acquisita al fine di verificare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA, consiste in:

-

Codice elaborato	Titolo
PSM-00.00	Elenco Elaborati
MATTM - 15966	Nota trasmissione
ALL.1	CHIARIMENTI
ALL.1 - BIS	Chiarimenti Allegato 1
ALL.2	Chiarimenti Allegato 2
ALL.3	Chiarimenti Allegato 3

Codice elaborato	Titolo
ALL.4	Chiarimenti Allegato 4
ALL.5	Chiarimenti Allegato 5
PSM-01.01	Studio di impatto ambientale - quadro programmatico
PSM-01.03	Studio di impatto ambientale - Quadro Progettuale
PSM-01.02	Studio di impatto ambientale - Parere inquadramento opere di modifica
PSM-01.04	Studio di impatto ambientale - Planimetria stato di progetto
PSM-01.05	Studio impatto ambientale - Quadro ambientale
DVA-2019-0028713	Osservazioni della Regione Toscana - Giunta Regionale in data 31/10/2019
MATTM-2020-0053716	Osservazioni della Regione Toscana in data 10/07/2020
MATTM-2020-0081713	Integrazioni volontarie del 14/10/2020 - Masol CB s.r.l.

- che il progetto rientra tra quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità, in quanto si tratta: progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i., punto 2) lettera h) *“modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)”* e come tale rientra nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ai sensi degli artt. 6 e 7-bis del medesimo decreto;

EVIDENZIATO che:

- l'esito della valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. (prot. n. 9405/DVA del 11/04/2019 ha ritenuto opportuno che il progetto presentato, in considerazione del nuovo Piano strutturale del Comune di Livorno, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 160 del 26/07/2018, in cui l'area di progetto ricadrebbe in una zona sottoposta a pericolosità geomorfologica elevata PG3, e visto che nell'ambito del procedimento di VIA/AIA l'area era considerata una zona a minore pericolosità geomorfologica, dovesse essere più opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in esito alla quale potranno essere stabilite eventuali specifiche condizioni ambientali atte ad evitare o prevenire quelli che altrimenti potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- la verifica viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

- gli **esiti delle verifiche** effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato V relativi alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione del progetto ed alle caratteristiche dell'impatto potenziale, sono così sintetizzabili:

In ordine alle caratteristiche progettuali

- La Masol Continental Biofuel srl, ha proposto una revisione del progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel" presso lo stabilimento di Livorno, che è stato oggetto di un procedimento VIA/AIA conclusosi positivamente con il decreto n. 69 del 18/03/2016.
- L'obiettivo del progetto è un parziale riassetto dell'area dedicata ai serbatoi del metilestere, che costituisce modifica al progetto autorizzato con Decreto Ministeriale n. 69 del 18/03/2016.
- Nel corso della progettazione esecutiva dell'ampliamento di impianto (autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016) ed a seguito delle sopraggiunte necessità di impianto, la Società Masol CB srl ha sentito la necessità di apportare alcune modifiche a tale progetto, volte ad un parziale riassetto del parco serbatoi destinati allo stoccaggio ed invio dei prodotti finiti (metilestere), per una migliore gestione degli spazi ed una minimizzazione del rischio rotture.
- Il progetto prevede una riorganizzazione del parco serbatoi dello Stabilimento assentito con detto decreto VIA/AIA, con un modesto incremento della capacità di stoccaggio del biodiesel, pari a 130 m³, per passare da uno stoccaggio a servizio dell'impianto di 2870 m³, ad un nuovo stoccaggio di 3000 m³. Ossia la sostituzione di tre serbatoi di metilestere della capacità totale di 870 m³ con uno unico di capacità di 1000 m³
- Non prevede alcuna modifica degli impianti connessi, ma una semplificazione delle linee delle connessioni, nonché scale e passerelle per il collegamento e l'accesso agli stessi.
- La finalità di detta modifica al progetto già assentito con Decreto n.69 del 18/03/2016, a dir del Proponente è di tipo migliorativo dal punto di vista della sicurezza, della gestione dell'impianto e delle parti complementari connesse. Non presenta sostanziali differenze dal punto di vista costruttivo, in termini di impatti di cantiere, e di materie prime impiegate.
- In merito alle **alternative progettuali considerate**, il Proponente non ha previsto alternative né di localizzazione e né di processo. La prima in quanto l'area ad ospitare il parco serbatoio di stoccaggio del metilestere è collocato all'interno dello Stabilimento Masol già esistente; la seconda in quanto la linea produttiva è quella prevista e autorizzata nel DM. N.69/2016.
- Viene scartata l'alternativa zero, ossia nella non realizzazione della modifica al progetto attuale approvato, in quanto ciò comporterebbe la permanenza di un parco serbatoio di stoccaggio del metilestere in due serbatoi della capacità di 300 m³ ed uno della capacità di 270 m³, per un totale di 870 m³. Ciò significherebbe che il parco serbatoi metilestere rimarrebbe nella sua configurazione attuale, così come autorizzata dal DM n.69 del 18/03/2016.
- Viste le mutate condizioni di mercato tanto da richiedere una revisione della programmazione commerciale e logistica, i serbatoi di minore volumetria che sarebbero stati utilizzati per lo stoccaggio intermedio necessario per i controlli giornalieri di qualità, risulterebbero non più necessari; pertanto, il prevedere un unico serbatoio al posto di tre di minore volumetria, comporterebbe anche una massimizzazione degli spazi ed un minor rischio di rottura.
- Attualmente il progetto previsto dal DM n. 69 del 18/03/2016 prevede nell'area di stoccaggio ed invio dei prodotti finiti i seguenti serbatoi contenenti metilestere (la realizzazione di n° 5 serbatoi di stoccaggio prodotto finito):
 - o N° 2 serbatoi dalla capacità di 1000 m³ (D 310A e D 310B);
 - o N° 2 serbatoi dalla capacità di 300 m³ (D 320B e D 320C);
 - o N° 1 serbatoio dalla capacità di 270 m³ (D 320 A).
- La modifica al progetto attuale approvato con DM n.69/2016 ha lo scopo di massimizzare gli spazi e di minimizzare i rischi di rottura, non dovendo stoccare tipologie di prodotto diverso, la Società prevede di sostituire i due serbatoi di stoccaggio previsti aventi capacità pari a 300 m³ ed

il serbatoio previsto dalla capacità di 270 m³ realizzandone uno unico avente capacità di 1000 m³ (delle stesse caratteristiche progettuali dei due serbatoi già autorizzati D 310 A e D 310B).

- I serbatoi saranno ubicati all'interno di un unico bacino di contenimento opportunamente dimensionato. Tutti i serbatoi saranno dotati di sistemi di controllo e di allarme per l'alto livello con blocco automatico delle pompe di alimentazione, e per il basso livello.
- Nel progetto autorizzato con D.M. 69 del 18.03.2016 era prevista anche l'installazione di un nuovo serbatoio da 50 mc per lo stoccaggio della miscela acqua/metanolo: tale installazione è stata posticipata ed attualmente è stato adibito a tale scopo, il serbatoio S312 (ex D801, della capacità di 40 mc), la cui destinazione d'uso è stata modificata, come da "Comunicazione stato avanzamento lavori del 06.07.2017" al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in cui viene allegata la relazione di "Descrizione degli sviluppi esecutivi". Inoltre, considerata la dismissione della Linea 1 e la futura dismissione della Linea 2, attualmente in progetto, di produzione di biodiesel (linee produttive utilizzanti il metilato sodico quale materia prima), non ritenendo più necessario lo stoccaggio del metilato sodico all'interno dello stabilimento, si prevede il cambio di destinazione d'uso del serbatoio D103 (della capacità di 40 mc), che sarà utilizzato anch'esso per lo stoccaggio della miscela acqua/metanolo.
- In relazione al cumulo con altri progetti, la modifica proposta si inserisce all'interno del progetto attuale approvato con DM n.69/2016 e che al 30.11.2017 il Proponente fa presente che sono stati ultimati i lavori di costruzione relativi a:
 - o la realizzazione di una nuova linea produttiva denominata "Linea 3";
 - o un parziale riassetto dell'area dedicata al carico/scarico dei prodotti;
 - o l'introduzione di una nuova caldaia a servizio della nuova linea produttiva;
 - o l'installazione di un ulteriore torre di raffreddamento;
 - o l'installazione di un gruppo frigo a servizio della nuova linea di produzione;
 - o l'installazione di un FLARE SYSTEM per la combustione eventuale del DME (Dimetil etere);

mentre ha deciso di posticipare, nel rispetto dei vincoli temporali autorizzati, la realizzazione delle strutture accessorie e non vincolanti al corretto funzionamento dell'impianto.

- Per quanto concerne il consumo delle risorse naturali, il Proponente dichiara che le modifiche non comportano variazioni né sulla tipologia né sulla quantità di materie prime ed ausiliari utilizzati nello stabilimento. Inoltre, le modifiche non comportano un aumento né dei consumi idrici né dei consumi energetici totali dello stabilimento.
- A fronte delle modifiche previste il Proponente dichiara che non si avrà la **produzione di rifiuti nuovi**.
- Per quanto attiene al rischio di gravi incidenti attinenti al progetto in questione, viene fornita una planimetria con evidenza delle aree di danno originate dagli scenari incidentali del limitrofo stabilimento Neri Depositi Costieri, che possono interessare lo stabilimento Masol Continental Biofuel. In particolare, viene evidenziata la localizzazione del nuovo serbatoio di metilestere da 1000 m³. Il Proponente dichiara a tal proposito: *"Dalla raffigurazione sopra riportata, si evince che l'area interessata dalle lavorazioni dovute alla modifica in oggetto risulta interferire con: l'area di danno "effetto tossico" dovuta ad un evento nello stabilimento di Neri per "rilascio di prodotto tossico"; area "lesioni reversibili" dovuta ad un evento nello stabilimento Neri per "incendio". Pertanto, il Proponente non ravvisa la possibilità di un effetto domino sul serbatoio in progetto in caso di incidente nell'adiacente Neri Depositi Costieri. Il proponente dichiara inoltre: "In particolare, al fine di ridurre il più possibile il rischio di interferenza con gli impianti limitrofi interessati dalle proprie attività, Masol CB srl ha quindi previsto: compilazione di apposita checklist preliminare modulo LVN ENS IT 11.5 01 03 prima di effettuare i lavori a*

caldo; installazione di rilevatori gas perimetrali per le lavorazioni a caldo e dotazione di rilevatori gas mobili per gli addetti che eseguono tali lavorazioni; delocalizzazione per quanto possibile degli interventi in aree più sicure; calendarizzazione degli interventi attraverso lo scambio continuo di informazioni."

Per comprovare la gestione in sicurezza degli interventi in progetto il Proponente allega l'istruzione tecnica vigente IT LVN ENS 11.5 rev. 4 del 1/9/2019 che regola i permessi di lavoro in azienda. Il proponente non indica invece se nel proprio Piano di Emergenza Interno ha previsto o meno la sequenza di azioni che i propri operatori devono attuare nel caso in cui si verifichi un evento incidentale nell'adiacente Neri Depositi Costieri, con effetti eventualmente estesi anche all'area gestita da Masol. Sulla scorta delle valutazioni condotte non si rilevano elementi, per quanto attiene il rischio di incidente rilevante, che indichino la necessità di richiedere l'elaborazione di un SIA e di avviare quindi la procedura di VIA; si ritiene tuttavia necessario che il proponente inserisca all'interno del proprio Piano di Emergenza Interno (qualora tale fattispecie non sia già presente) la sequenza delle azioni previste ed i comportamenti da adottare da parte del personale interno al verificarsi di uno degli scenari incidentali ipotizzati nell'adiacente stabilimento Neri Depositi Costieri, con effetti potenzialmente coinvolgenti lo stabilimento Masol Continental Biofuel stesso (es. rilascio tossico, radiazione termica stazionaria, ecc.). A seguito di suddetta richiesta, il Proponente con la trasmissione della documentazione volontaria (acquisita al prot. MATTM n.81713 del 14/10/2020) trasmette gli Allegati 2a e 2b relativi agli "Interventi specifici in caso di emergenza (Istruzione tecnica -LVN-ENS-12.2 rev.04) e al "Piano di emergenza Interno Livorno (P-LVN-ENS-12.01 rev.05), nei quali sono indicate le azioni previste ed i comportamenti da adottare da parte del personale interno al verificarsi di uno degli scenari incidentali relativi agli stabilimenti limitrofi che hanno un potenziale coinvolgimento dell'impianto MASOL.

- Con nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 19310 del 6/11/2019, viene espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto a condizioni prescritte e raccomandate.
- In merito al Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo, il Proponente dichiara che il progetto di variante non prevede in alcun modo operazioni di scavo o demolizione, in quanto le operazioni da effettuarsi sono solo relative ad opere all'interno del bacino di contenimento, già realizzato in virtù della precedente autorizzazione. Non ci sono quindi modalità operative per le terre e rocce da scavo e per i materiali di demolizione relative al progetto di variante. La società aveva comunque predisposto, per il progetto già realizzato, le opportune indagini preliminari in virtù dell'inserimento dell'area in ambito SIR, prevedendo una gestione della procedura per il coordinamento delle terre e rocce da scavo originabili dalle opere in progetto, definita secondo i criteri ambientali che prevedono il rispetto della salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nonché la non interferenza con eventuale esecuzione di bonifica di terreni e falda.

In ordine alla localizzazione del progetto:

- Lo stabilimento oggetto del presente documento è ubicato nel Comune di Livorno in via Leonardo da Vinci 35/A su terreno di proprietà sito nell'area portuale di Livorno.
- Lo stabilimento non risulta soggetto a vincolo paesaggistico in quanto sorge in un'area portuale destinata ad attività industriali e produttive. Il progetto in esame non comporterà alterazioni all'assetto paesaggistico dell'area.
- L'area in esame non è soggetta ad alcun vincolo di tipo paesaggistico, non essendo caratterizzata da particolari elementi di pregio architettonico, storico, culturale, paesistico e paesaggistico.
- La modifica progettuale al progetto approvato con DM 69/2016 non ricade all'interno di riserve e parchi naturali.
- L'area interessata dall'intervento di che trattasi non presenta, in alcun modo, interferenze dirette con siti della Rete Natura 2000 e/o Aree Naturali Protette.
- L'area in esame non ricade in territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

- L'area di progetto, ai sensi del Piano Strutturale di Livorno, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 160 del 26/07/2018, ricade in una zona sottoposta a pericolosità geomorfologica elevata PG3, mentre nel procedimento di VIA/AIA era stata invece considerata una zona a minore pericolosità geomorfologica.
- A seguito dell'adozione del detto Piano Strutturale, è richiesto che il progetto presentato (che originariamente è stato oggetto di un procedimento VIA/AIA conclusosi positivamente con il decreto n. 69 del 18/03/2016), debba essere più opportunamente valutato nell'ambito di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA al fine di valutare potenziali condizioni ambientali atte ad evitare o prevenire quelli che altrimenti potrebbero rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
- L'area dell'impianto Masol Continental Biofuel srl ricade in un'area a pericolosità idraulica elevata I.3 secondo gli strumenti urbanistici comunali; una pericolosità da alluvione bassa P.1, secondo il piano di gestione del rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale (PGRA UoM Toscana Costa), che – secondo gli studi e le indagini allegati al Piano strutturale approvato con delibera C.C. 75 del 7.4.2019 – verrebbe incrementata a P.2, pericolosità media;
- In merito alla pericolosità geologica e idraulica segnalate dal Comune di Livorno (prot. MATTM/53716 del 10/07/2020), il Proponente con la trasmissione della documentazione volontaria (prot. MATTM/81713 del 14/10/2020) all'Allegato 1 riporta quanto richiestogli.
- Il sito in esame ricade all'interno del SIR di Livorno ed è identificato con codice regionale Sisbon "LI198 Masol ex-Novaol", di proprietà Masol Continental Biofuel Srl, ubicato in via L. da Vinci n. 35/a nel Comune di Livorno. Per lo stesso è attiva una procedura di bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 che ha portato, dopo una fase iniziale di caratterizzazione, all'elaborazione di un'Analisi di Rischio (AdR) sito-specifica. Tale AdR, approvata con D.D. n. 4288 del 29/09/2015, ha mostrato il rispetto delle CSR sia nei suoli che nelle acque sotterranee, e l'assenza di rischio sanitario per i fruitori dell'area; contestualmente, con medesimo Decreto, è stato autorizzato il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione. sopra suolo di n. 5 serbatoi per lo stoccaggio dei prodotti di lavorazione nel sito in esame, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. n. 25/1998. Nell'aprile del 2017 la società Masol presentava una revisione dell'AdR, a causa del superamento delle CSR per i parametri Benzo(a)pirene e il Benzo(g, h,i)perilene; la nuova AdR ha mostrato assenza di rischio sanitario e ambientale, fissando le nuove CSR delle acque sotterranee per tali parametri pari alle massime concentrazioni determinate in sito, rispettivamente 0,12 µg/l e 0,052 µg/l. La nuova AdR è stata approvata con D.D. n. 17007 del 21/11/2017. Nel marzo 2019, la società presenta una ulteriore revisione dell'AdR a causa del superamento dei medesimi parametri su indicati; Arpat nel proprio parere indica che i risultati analitici dei monitoraggi annuali delle acque sotterranee effettuati in sito mostrano, per le sostanze Benzo(a)pirene e Benzo(g,h,i)perilene, un trend crescente dei valori di concentrazione nel piezometro PZ5. Sulla base di tale contributo Arpat, la Regione Toscana con nota prot. n. 175945 del 24/04/2019, ha richiesto alla società di voler effettuare un'indagine ambientale integrativa, da concordare con Arpat, al fine di verificare la presenza di un'eventuale sorgente di contaminazione per le sostanze Benzo(a)pirene e Benzo(g,h,i)perilene e comunque per determinarne l'origine nelle acque sotterranee. I risultati dell'indagine integrativa richiesta sono contenuti nel documento "Risposta a parere Arpat prot.LI.01.23.07/68.7 - Nota tecnica risultati delle indagini integrative" del dicembre 2019, elaborato dalla società Ambiente Spa e trasmesso alla regione toscana dalla società Masol con nota del 23/12/2019. Tali risultati mostrerebbero, a detta del proponente, che all'interno dello stabilimento non è presente nessuna sorgente attiva a cui imputare il rilascio dei composti Benzo(a)pirene e Benzo(g,h,i)perilene. Nel frattempo, nel Marzo 2020, la società Masol ha inviato l'aggiornamento dell'Analisi di rischio sanitaria per la matrice acque sotterranee, a seguito di ulteriori superamenti delle CSR nel Pz5 per i medesimi parametri già segnalati in precedenza e per i quali Arpat aveva già richiesto un approfondimento (Benzo(a)pirene e Benzo(g,h,i)perilene), più altri parametri, quali benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, Indeno (1,2,3-c,d) pirene e Idrocarburi espressi come n-esano, i quali fino ad oggi non erano ancora stati presi in considerazione rispetto alla prima

versione dell'Analisi di Rischio. Dopodiché, è stato richiesto dalla Regione Toscana all'ARPAT di esprimersi in merito all'AdR di Marzo 2020 presentata dalla Masol al fine di poter provvedere all'approvazione formale mediante Decreto. Dalla documentazione volontaria trasmessa dal Proponente e acquisita al prot. n. MATTM/81713 del 14/10/2020, in merito all'Analisi di rischio (Allegato 3a e 3b) il Proponente dichiara che la Regione Toscana ha trasmesso all'ARPAT la documentazione integrativa richiesta per l'esame e l'approvazione finale. Allo stato attuale non è presente agli atti alcuna documentazione attestante l'approvazione finale dell'AdR.

In ordine alle caratteristiche dell'impatto potenziale

- Le principali attività relative alla fase di cantiere sono:
 - Allestimento area di cantiere;
 - Scarifica asfalto nella zona parco serbatoi;
 - Consolidamento fondazioni;
 - Realizzazione platea di appoggio;
 - Realizzazione bacino di contenimento;
 - Costruzione serbatoio da 1000 m³;
 - Montaggio piping e pompe di trasferimento;
 - Coibentazioni e impianto elettrostrumentale;
 - Sistemazione impianto fognario e cavidotti coinvolti.

Atmosfera

Le modifiche in oggetto non comportano alcuna variazione del quadro emissivo di stabilimento in quanto coinvolgono esclusivamente una modifica al numero di serbatoi di metilestere presenti nell'area di stoccaggio finale ed invio.

Fase di cantiere

- emissioni di polveri dovute a scavi ed in generale alla movimentazione di terra e suolo che, il Proponente asserisce essere lieve e reversibile nei tempi di conclusione del cantiere;
- emissioni gassose da mezzi impiegati sia per il trasporto dei materiali in ingresso e in uscita che per i mezzi operativi partecipanti alla fase di cantierizzazione che, il Proponente asserisce essere non significative per l'esigua numerosità degli stessi rispetto alla numerosità dei mezzi transitanti nella zona.

Trattandosi di una modifica progettuale, il Proponente a tal riguardo sottolinea che tali aspetti risultano già valutati all'interno del progetto di "Realizzazione della terza linea di produzione biodiesel" (progetto autorizzato con Decreto Ministeriale n. 69 del 18/03/2016), di cui la presente modifica progettuale risulta un aggiornamento in relazione al parco serbatoi di metilestere (Sostituzione di 3 serbatoi della capacità totale di 870 m³ con uno della capacità totale di 1.000 m³). La modifica progettuale in oggetto non riporta impatti peggiorativi rispetto a quanto già valutato in precedenza, in quanto non si prevedono scavi aggiuntivi e di conseguenza un aumento del materiale scavato da movimentare, né si prevedono un numero significativamente diverso di mezzi di trasporto in transito.

Fase di esercizio

- in relazione all'intervento in oggetto, ossia realizzazione di un serbatoio della capacità totale di 1.000 m³ che dovrà contenere metilestere a sostituzione dei tre serbatoi previsti nel progetto già approvato con DM n.69/2016, non sono previsti impatti in fase di esercizio sulla qualità dell'aria associati alle emissioni in atmosfera.

- La realizzazione del serbatoio non comporterà alcuna variazione del quadro emissivo di stabilimento, coinvolgendo esclusivamente il numero dei serbatoi di metilestere presenti nell'area di stoccaggio finale e invio prodotto.

Interventi di mitigazione previsti:

Trattandosi di una modifica progettuale, il Proponente a tal riguardo sottolinea che non si ravvisano effetti, diretti ed indiretti, legati alla realizzazione e all'esercizio del nuovo assetto del parco serbatoi che necessitano di specifici interventi di mitigazione.

Ambiente idrico

L'intervento previsto prevede semplicemente una riorganizzazione degli spazi all'interno del parco serbatoi di stoccaggio finale del metilestere. Il sistema fognario che circonda i serbatoi subirà una leggera modifica dovuta al nuovo assetto, ma i reflui non subiranno variazioni sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Fase di cantiere

- Non si avranno impatti sull'ambiente idrico in quanto non è previsto alcuno scarico idrico diretto.
- In termini di consumo idrico, lo stesso sarà funzione esclusivamente delle esigenze di cantiere che risultano esigue e trascurabili.

Fase di esercizio

- Non è prevista alcuna aggiunta di ulteriori scarichi, lo scarico idrico diretto sarà lo stesso di quello previsto e valutato nel progetto della "Realizzazione della terza linea di produzione biodiesel", autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016.
- Il sistema fognario subirà una leggera modifica dovuta al nuovo assetto del parco serbatoi di prodotto finito, ma i reflui non subiranno variazioni né dal punto di vista qualitativo né dal punto di vista quantitativo.

Interventi di mitigazione previsti:

Trattandosi di una modifica progettuale, il Proponente a tal riguardo sottolinea che non si ravvisano effetti, diretti ed indiretti, legati alla realizzazione e all'esercizio del nuovo assetto del parco serbatoi che necessitano di specifici interventi di mitigazione.

Suolo e sottosuolo

Gli interventi previsti saranno realizzati su un'area dello stabilimento attualmente già impermeabilizzata, per cui risulta nulla la sua incidenza in termini di utilizzo del suolo.

Fase di cantiere

Il nuovo serbatoio sarà ubicato, assieme agli altri serbatoi dell'area contenenti metilestere, all'interno di un unico bacino di contenimento opportunamente dimensionato; esso sarà installato in area asfaltata e impermeabilizzata. Risulta pertanto scongiurato il pericolo di contaminazione di tale matrice ambientale anche in caso di eventi incidentali.

Non è previsto nessun impatto sul sottosuolo a fronte della modifica di progetto.

Interventi di mitigazione previsti:

Trattandosi di una modifica progettuale, il Proponente a tal riguardo sottolinea che non si ravvisano effetti, diretti ed indiretti, legati alla realizzazione e all'esercizio del nuovo assetto del parco serbatoi che necessitino di specifici interventi di mitigazione.

Rumore

La modifica di tale progetto per riorganizzazione del parco serbatoi metilestere non comporta nessuna sorgente di rumore aggiuntiva rispetto a quanto già valutato in precedenza in relazione al progetto autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016.

Fase di cantiere

- le modifiche progettuali in esame né cambiano la tipologia di lavorazioni previste, né la tipologia di mezzi operativi da utilizzare, non si prevedono impatti diversi da quanto già valutato in precedenza in relazione al progetto autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016.
- l'impatto acustico in fase di cantiere sarà trascurabile.

Fase di esercizio

- le modifiche in esame non si configurano come modifiche impiantistiche che interessano il rumore, si ritiene trascurabile l'impatto acustico in fase di esercizio rispetto a quanto già precedentemente valutato nel progetto autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016.

Interventi di mitigazione previsti:

Trattandosi di una modifica progettuale, il Proponente a tal riguardo sottolinea che non si ravvisano effetti, diretti ed indiretti, legati alla realizzazione e all'esercizio del nuovo assetto del parco serbatoi che necessitino di specifici interventi di mitigazione.

Paesaggio

Lo stabilimento non risulta soggetto a vincolo paesaggistico in quanto sorge in un'area portuale destinata ad attività industriali e produttive

Fase di cantiere

- non si riscontrano impatti sul paesaggio, essendo un'area priva da vincoli paesaggistici

Fase di esercizio

- la modifica progettuale al progetto autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016 avverrà all'interno dello stabilimento, non prevedendo alterazioni di visualità né panoramiche.

Interventi di mitigazione previsti:

Trattandosi di una modifica progettuale, il Proponente a tal riguardo sottolinea che non si ravvisano effetti, diretti ed indiretti, legati alla realizzazione e all'esercizio del nuovo assetto del parco serbatoi che necessitino di specifici interventi di mitigazione.

Vegetazione, flora e fauna

Fase di cantiere

- Non si rilevano impatti su vegetazione, flora e fauna causati dalla fase di cantierizzazione; la modifica progettuale inoltre non comporta impatti ulteriori rispetto a quanto già valutato nel progetto autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016.

Fase di esercizio

- I principali impatti sulle componenti biotiche potrebbero derivare principalmente dalle emissioni in atmosfera per le quali non si evidenziano effetti significativi sulla qualità dell'aria. Il Proponente ritiene che sia ragionevole ipotizzare che la modifica progettuale in oggetto non creerà ulteriori criticità rispetto a quanto già valutato nel progetto autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016.

Interventi di mitigazione previsti:

Trattandosi di una modifica progettuale, il Proponente a tal riguardo sottolinea che non si ravvisano effetti, diretti ed indiretti, legati alla realizzazione e all'esercizio del nuovo assetto del parco serbatoi che necessitino di specifici interventi di mitigazione.

In ordine al Piano di Monitoraggio Ambientale

- Il Proponente non ritiene necessario provvedere a monitoraggi ambientali diversi da quello relativo alla gestione dell'impianto, in quanto per la corretta gestione dello stabilimento è stato adottato un apposito Piano di Monitoraggio e Controllo delle attività (PMC, come autorizzato dal DM n. 69 del 18/03/2016) e finalizzato alla rilevazione sistematica dei dati relativi alle proprie emissioni al fine di consentire:
 - la valutazione di conformità rispetto ai limiti emissivi prescritti;
 - la valutazione delle prestazioni ambientali dei propri processi e delle modalità di gestione adottate in modo da rilevare tempestivamente eventuali situazioni non previste e predisporre le necessarie azioni correttive;
 - la verifica dell'efficacia dei progetti di miglioramento intrapresi;
 - la raccolta dei dati ambientali richiesti ai fini delle periodiche comunicazioni alle autorità competenti.
- Il Proponente, prevede che nello spirito di perseguire un'ottimale gestione operativa delle attività di monitoraggio e controllo, il piano è stato mirato in modo particolare all'analisi di quei parametri individuati come significativi e che, in quanto tali, necessitano di un controllo sistematico.
- A seguito della modifica in oggetto, gli autocontrolli previsti dall'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo sui serbatoi saranno eseguiti per il parco serbatoi nella sua nuova configurazione.
- Sarà pertanto adeguato il programma di ispezioni sui serbatoi inserendo il nuovo serbatoio e verranno annualmente registrate le attività effettivamente svolte.
- Infine, sulla base dei risultati delle ispezioni eseguite, sarà effettuata una valutazione dettagliata per assicurare l'integrità a lungo termine e per definire eventuali successivi interventi.
- In particolare, gli autocontrolli previsti per i serbatoi hanno frequenza trimestrale, e vengono eseguiti tramite ispezione visiva.

TENUTO CONTO delle seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati:

- Osservazioni della Regione Toscana - Giunta Regionale in data 31/10/2019 (DVA-2019-0028713)
- Osservazioni della Regione Toscana in data 10/07/2020 (MATTM-2020-0053716)

VALUTATO che:

- Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.19, comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.: le stesse sono state controdedotte dal Proponente con la trasmissione della documentazione volontaria acquisita al prot. MATTM/81713 del 14/10/2020.
- Il progetto prevede alcune modifiche al progetto esecutivo dell'ampliamento di impianto (autorizzato con DM n. 69 del 18/03/2016) volte ad un parziale riassetto del parco serbatoi destinati allo stoccaggio ed invio dei prodotti finiti (metilestere), per una migliore gestione degli spazi ed una minimizzazione del rischio rotture.
- In riferimento alla cantierizzazione l'area destinata ad aree di cantiere risulta essere quella del parco serbatoi del prodotto finito, all'interno dello stabilimento MASOL CB srl.
- L'area di intervento non è interessata dalla presenza di Aree naturali protette o di Siti della rete Natura 2000;
- L'area in esame, a seguito dell'adozione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Livorno con Delibera del C.C. n.160 del 26/07/2018, ricade in una zona sottoposta a pericolosità geomorfologica elevata PG3 (nel procedimento VIA/AIA DM n.69/2016 era stata invece considerata una zona a minore pericolosità geomorfologica). Il Proponente dichiara che la modifica proposta risulta conforme per le prescrizioni di piano relative alla nuova classificazione del rischio geomorfologico, sia per la tipologia di intervento che per le caratteristiche generali del sito. Con la trasmissione della documentazione volontaria all'Allegato 1, il Proponente riporta le integrazioni richieste dal Comune di Livorno al fine del rilascio del parere per quanto di propria competenza.
- Dall'analisi degli impatti che il Proponente ha condotto emerge che trattasi degli stessi di quelli valutati in sede di procedura VIA per i quali il progetto ha ottenuto decreto di compatibilità ambientale positivo a specifiche condizioni;
- Secondo il Piano Strutturale del Comune di Livorno, adottato con D.C.C. n. 160 del 26/7/2018 e approvato con D.C.C. n. 75 del 7/4/2019, lo stabilimento ricade in zona sottoposta a pericolosità geomorfologica elevata PG3, pericolosità maggiore rispetto a quella analizzata all'interno del procedimento di VIA/AIA da cui è scaturito il Decreto MATTM n. 69 del 18/3/2016 attualmente in vigore³. In relazione alla pericolosità geomorfologia dell'area, che dal Piano Strutturale del Comune di Livorno risulta elevata, si ricorda che è necessario ottemperare a quanto previsto dallo stesso Piano per la fattibilità delle opere. Nella documentazione presentata, il proponente riferisce che la Società *"ha predisposto le indagini geologiche preliminari, mirate alla fattibilità dell'intervento nel progetto originale del 2016, con documentazione in atti, da ritenersi valide anche per l'intervento di variante, ma nel frattempo in funzione della costruzione dei serbatoi già autorizzati ha effettuato le indagini di dettaglio, conformemente a quanto richiesto dal regolamento della Regione Toscana, e pertanto siamo in grado di allegare la relazione geologica di dettaglio"*. Premesso che le suddette indagini geologiche sono datate gennaio 2019, pur rimandandone la valutazione tecnica agli Enti competenti, si segnala che per la pericolosità dell'area e successivi adempimenti di fattibilità degli interventi, il proponente dovrà riferirsi al nuovo Piano Strutturale del Comune di Livorno, approvato con D.C.C. n. 75 del 07/04/2019.
- Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, con riferimento alle opzioni a disposizione del produttore per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo in opere non soggette alla procedura di VIA o di AIA, si ricordano al proponente le indicazioni e le buone pratiche di cui alle specifiche Linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA, 22/2019).

VALUTATO inoltre che:

- il Proponente dovrà ottemperare alle condizioni ambientali impartite con DM 69/2016;

- il Proponente dovrà ottemperare alle prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni impartite dai vari Soggetti al fine dei pareri autorizzativi

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,
Sottocommissione VIA**

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

che il progetto denominato "Revisione del progetto "Realizzazione terza linea di produzione biodiesel" presso lo stabilimento di Livorno - Riorganizzazione parco serbatoi metilestere" **non** determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., fatte salve l'ottenimento delle autorizzazioni, le condizioni ambientali da ottemperare nell'ambito del DM 69/2016 e le seguenti altre condizioni ambientali:

Condizione ambientale	1
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Procedure di bonifica/messa in sicurezza di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. relative al SIR Livorno
Oggetto della prescrizione	Tenuto conto degli aspetti di contaminazione dei terreni e delle acque di falda con la trasmissione dell'analisi di rischio trasmessa dal Proponente a seguito di integrazioni richieste nell'Agosto 2020 dall'ARPAT, è necessario che la stessa venga approvata
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'esecuzione
Ente vigilante	MATTM – CTVA
Enti coinvolti	Regione Toscana (Settore competente in materia di bonifica) ed ARPAT

Condizione ambientale	2
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali / misure di sicurezza
Oggetto della prescrizione	Tenuto conto degli elementi che determinano l'aggravio del rischio di incendio, al fine di evitare un eventuale effetto domino il serbatoio dovrà essere dotato di adeguato impianto di raffreddamento (impianto a diluvio) della superficie esterna da realizzare in corrispondenza della sommità e del coronamento del serbatoio
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'esecuzione

Condizione ambientale	2
Ente vigilante	MATTM – CTVA
Enti coinvolti	Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno

Condizione ambientale	3
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali / mitigazioni
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato il cronoprogramma relativo alla modifica al progetto approvato DM 69/2016 e dovrà essere aggiornato con gli interventi previsti nel progetto approvato con DM 69/2016. Dovranno essere comunque adottate tutte le possibili azioni organizzative atte a minimizzare gli impatti, anche temporanei, dovute a eventuali contemporaneità
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'esecuzione
Ente vigilante	MATTM – CTVA
Enti coinvolti	Regione Toscana ed ARPAT

Condizione ambientale	4
Macrofase	ANTE OPERAM
Fase	Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Piano di Monitoraggio e controllo
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato e approvato il Piano di Monitoraggio e controllo adeguandolo alla modifica progettuale proposta
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'esecuzione
Ente vigilante	MATTM – CTVA
Enti coinvolti	ARPAT

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla